

APPROVATO CON DELIBERA
C.C. n.46 DELL' 11-04-1997

Regolamento per parcheggi a pagamento: Localizzazione aree ed applicazione tariffe.

* * * * *

Art.1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione di aree pubbliche da destinare a parcheggi a pagamento e l'applicazione delle relative tariffe.

Art.2- AREE DI PARCHEGGIO

Le aree da destinare a parcheggio a pagamento sono localizzate nelle sottoelencate Vie e Piazze per il numero di posti auto a fianco segnato:

- Piazza Garibaldi, posti nr.32
- P.tta Leone 2, posti nr.07
- Via Fratelli Testa, posti nr.24
- Piazza Marconi, posti nr.16
- Via G.B.Li Volsi, posti nr.22
- Via Umberto, posti nr.24
- Via IV Novembre, posti nr.30
- Via B/do di Falco, posti nr.16
- Via Beccherie posti nr.06.

Art.3- DURATA E TARIFFE

L'orario del parcheggio a pagamento è fissato per tutti i giorni feriali, dalle h.09,00 alle h.14,00 e dalle h.16,00 alle h.20,00; nelle Vie B/do di Falco e Beccherie è fissato dalle h.09,00 alle 14,00.

Le tariffe e la durata della sosta, a posto macchina, sono così stabilite:

- a) per le prime due ore L.800 all'ora, frazionabili a 30 minuti
- b) per le ore successive L.1.500 all'ora, frazionabili a 30 minuti.

In applicazione della legge 30 marzo 1971, nr.118, sono esonerati dal pagamento i portatori di handicap muniti di regolare contrassegno rilasciato dalla civica amministrazione.

Art.4- MODALITA' DI RISCOSSIONE

La riscossione della tariffa sarà possibile, di norma, a mezzo apparecchiatura elettronica "parcometro" installata nell'ambito della zona individuata al superiore art.2, nella quantità massima di una per ogni 50 posti macchina; ovvero a mezzo di apposite schede poste in vendita presso le rivendite di giornali e tabacchi.

Art.5- MANCATO PAGAMENTO

Nel caso di mancato pagamento della tariffa di parcheggio da parte dell'usufruitore, saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti del codice della strada.

Art.6- GESTIONE

La gestione dei posteggi a pagamento è consentita:

- 1) direttamente dall'Ente con proprio personale, individuato dal Sindaco, nelle qualifiche non inferiore alla VI^a per le operazioni di prelievo e rendiconto, alla III^a per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature e della segnaletica verticale - orizzontale;
- 2) a mezzo terzi nei modi e termini consentiti previa determinazione del Sindaco.

Art.7- PROVENTI

I proventi dei parcheggi a pagamento, sono destinati per i fini di cui al 7° comma dell'art.7 D.L.vo 30 aprile 1992, n.285

del 28-12-2001

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Modifica art.3 del regolamento servizio parcometri - durata e tariffe - approvato con del.C.C.n.46 dell'11.04.97

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con delibera Consiliare n.46 dell'11.04.1997 è stato approvato il regolamento del servizio parcheggi a pagamento;
- che all'art.3 sono state fissate durata e tariffe per la sosta nelle aree di parcheggio;
- che nessun intervento di modifica nelle tariffe è stato operato da parte di questa Amministrazione pur essendosi registrati in campo nazionale, negli ultimi bienni delle variazioni agli indici ISTAT
- che a specifica richiesta dell'utenza si rende necessario modificare l'orario di funzionamento, anticipando di mezz'ora l'inizio ed il fine sosta antimeridiano per adeguarlo agli orari di funzionamento degli Uffici pubblici;

CONSIDERATO

- che con l'entrata in vigore della nuova moneta unica bisogna adeguare le strutture tecniche - parcometri- installati nelle strade destinate a parcheggio a pagamento, sostituire i lettori ottici di monete e banconote;
- che l'attuale tariffa è fissata in L.800 ;
- che per facilitare e semplificare le operazioni di prelievo del biglietto dal parcometro od acquisto della scheda prepagata si reputa opportuno rideterminare le tariffe, in linea tra l'altro con quelle applicate da tempo dalla maggior parte dei Comuni ,ove per un'ora di sosta sono richieste L.1.000 pari ad €.0,52:

RITENUTO in conseguenza, fissare in €.0,50 la tariffa oraria per le prime due ore e regolamentare più adeguatamente quelle successive alle due ore;

RITENUTO per quanto sopra modificare l'art.3 del regolamento per parcheggi a pagamento, approvato con la delibera CC n.46 dell'11.04.1997 e riformularlo come di seguito:

“Art.3 – Durata e tariffe:

L'orario del parcheggio a pagamento è fissato per tutti i giorni feriali, dalle h.08,30 alle h.13,30 e dalle h.16,00 alle h.20,00; nelle vie B/do di Falco e Beccherie è fissato dalle h.08,30 alle h.13,30:

Le tariffe e la durata della sosta, a posto macchina, sono così stabilite:

- a) per le prime due ore €.0,50 all'ora, frazionabili a 30 minuti
- b) per le ore successive €.1,00 frazionabili a 30 minuti.

In applicazione della legge 30 marzo 1971, n.118, sono esonerati dal pagamento i portatori di handicap muniti di regolare contrassegno rilasciato dalla competente autorità amministrativa.”

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art.53 comma 1° L.142/90, recepito dall'art.1 comma 1 lettera i della L.r.48/91, modificato dall'art.12 della L.r.30/00

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali della Regione Siciliana;

PROPONE

-modificare l'art.3 del regolamento per parcheggi a pagamento – durata e tariffe - approvato con la delibera CC n.46 dell'11.04.1997

- approvare la seguente riformulazione:

“Art.3 – Durata e tariffe:

L'orario del parcheggio a pagamento è fissato per tutti i giorni feriali, dalle h.08,30 alle h.13,30 e dalle h.16,00 alle h.20,00; nelle vie B/do di Falco e Beccherie è fissato dalle h.08,30 alle h.13,30:

Le tariffe e la durata della sosta, a posto macchina, sono così stabilite:

- c) per le prime due ore €.0,50 all'ora, frazionabili a 30 minuti
- d) per le ore successive €.1,00 frazionabili a 30 minuti.

In applicazione della legge 30 marzo 1971, n.118, sono esonerati dal pagamento i portatori di handicap muniti di regolare contrassegno rilasciato dalla competente autorità amministrativa.”

